

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2875

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

ALIFANO, TORTO

Disposizioni concernenti l'esonero dall'obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali per le imprese che gestiscono beni culturali di proprietà pubblica o sottoposti a tutela e istituzione del Fondo di garanzia per i beni culturali danneggiati da eventi calamitosi

Presentata il 14 aprile 2026

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il settore culturale è una grande ricchezza del nostro Paese, un motore importante dello sviluppo economico e di conseguenza un volano determinante per l'occupazione. Sono, infatti, in aumento le figure professionali impiegate nella gestione dei beni culturali, volte alla valorizzazione del nostro impareggiabile patrimonio artistico; una filiera che si è arricchita nel corso degli ultimi anni, in cui operano soggetti privati, enti pubblici ed enti del Terzo settore e che ha generato un incremento occupazionale con oltre un milione e mezzo di lavoratori. Nel futuro si prevede che la gestione e la valorizzazione dei beni culturali saranno al centro delle politiche occupazionali, in ragione anche dell'inedito travolgente del-

l'impiego nel mercato del lavoro dell'intelligenza artificiale (IA). Lo sviluppo della IA sta già innescando molteplici trasformazioni nel tessuto lavorativo mondiale e se ha contribuito a una maggiore efficienza mediante la riduzione dei tempi di produzione, al contempo, ha anche destato preoccupazioni e ansie sulla prevedibile perdita di posti di lavoro. Alcuni rapporti stilati di recente stanno sottolineando il rischio di un'erosione occupazionale per oltre il 30 per cento, soprattutto per le categorie con mansioni intellettuali o amministrative. Fino a pochi anni fa avevamo la fallace convinzione che i robot avrebbero sostituito l'uomo nei lavori manuali e ripetitivi. Ora scopriamo che sono anche le professioni intellettuali a essere rivoluzio-

nate dall'impiego dell'IA. Secondo uno studio realizzato dalle società Ernst & Young Global Limited, ManpowerGroup Inc. e Sanoma Italia S.p.A., entro il 2030 l'avvento delle macchine intelligenti cambierà il mercato del lavoro per 8 professioni su 10; dunque, questo labile tempo di transizione ha acceso un dibattito sentito in tutto il mondo sulla necessità di riqualificare prontamente la forza lavoro e di preparare le generazioni future alla sfida che la rivoluzione digitale ci porrà. Il campo della gestione dei beni culturali, materiali e immateriali, resta uno degli ambiti in cui si potrà giocare questa sfida in modo vincente. Resta, allora, compito del legislatore non frapporre ostacoli al potenziamento di un settore che conosce crescita e che sarà nevralgico per le politiche occupazionali nel prossimo futuro. E, sicuramente, l'obbligo per le imprese e per le cooperative, che operano su beni culturali vincolati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi calamitosi rappresenta un incombente di non poco conto, vista l'entità delle risorse che bisognerebbe impiegare per assicurare beni di valore sovente di difficile se non di impossibile stima. Tali beni, spesso di proprietà pubblica e concessi in uso a soggetti privati per la loro valorizzazione e gestione, presentano caratteristiche di unicità e di valore storico artistico che rendono estremamente difficoltosa, se non impossibile, la determinazione di premi assicurativi basati su parametri di rischio uniformi; difatti, il mercato assicurativo non offre, quanto meno attualmente, prodotti adeguati a fronte della copertura di rischi catastrofali su beni monumentali e archeologici, rendendo l'adempimento dell'obbligo di legge oggettivamente inesigibile. Di ciò non ha tenuto conto il testo dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha introdotto l'obbligo per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia di stipulare le polizze contro i rischi catastrofali, senza fare eccezione per le imprese – né tanto meno se aventi la forma

legale della cooperativa – che operano nel settore dei beni culturali vincolati. Inoltre, la mancata stipulazione di tale tipologia di polizze comporta l'applicazione di sanzioni dirette e indirette, compresa la preclusione all'accesso agli incentivi pubblici, cosa che penalizzerebbe non poco un ambito che, come abbiamo detto più volte, è in crescita e rappresenta il futuro lavorativo di tanti nostri giovani. Per tale motivo urge intervenire per eliminare un obbligo che frena l'espansione di un settore lavorativo tanto importante per il nostro Paese.

In tale contesto la presente proposta di legge muove dalla necessità di correggere una distorsione normativa che rischia di gravare pesantemente su uno dei settori più preziosi e, al contempo, fragili della nostra economia: quello delle imprese culturali che hanno in gestione beni appartenenti al patrimonio storico-artistico nazionale.

La finalità principale della disciplina generale in materia di obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofali è garantire una protezione diffusa contro i rischi derivanti da disastri naturali. Tuttavia, l'applicazione indiscriminata di tale obbligo a beni che presentano caratteristiche di unicità e di valore inestimabile pone criticità tecniche ed economiche insormontabili.

In particolare, per i beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, la determinazione di premi assicurativi basati su parametri di rischio uniformi risulta estremamente difficoltosa. Spesso, tali beni sono gestiti da cooperative o piccole imprese in regime di concessione o partenariato: imporre a questi soggetti costi assicurativi insostenibili per beni di proprietà pubblica o di enti religiosi significa compromettere la sostenibilità delle attività di valorizzazione e, in ultima analisi, la fruizione pubblica del patrimonio stesso.

Nelle more di una definizione di prodotti assicurativi realmente idonei alla valutazione del rischio per tali categorie di beni, l'iniziativa legislativa propone un modello alternativo di tutela basato sulla solidarietà statale e sulla creazione di un fondo dedicato.

La proposta di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 individua la *ratio* della norma nella carenza di prodotti assicurativi idonei a valutare il rischio per beni pubblici in uso a privati che, per la loro unicità, non consentono una determinazione dei premi basata su parametri statistici ordinari. In ragione di tale specificità, viene disposto l'esonero dall'obbligo di stipulare polizze contro calamità naturali ed eventi catastrofali, a decorrere dal 1° gennaio 2027, per le imprese operanti nel settore culturale che gestiscono beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 2 fornisce il corredo definitorio necessario all'applicazione della legge. Vengono, mediante definizioni, tipizzate le fattispecie di danno, come il sisma, la frana e l'alluvione, e definiti i soggetti beneficiari, identificati nelle imprese che gestiscono attività di valorizzazione dei beni culturali tramite forme di gestione indiretta o partenariati *ex* articolo 115, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, o iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 25, comma 8, della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Una clausola di chiusura estende la copertura ad altri eventi qualificati come calamitosi ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

L'articolo 3 determina l'ambito di applicazione, estendendo l'esonero a imprese, cooperative e consorzi che abbiano in gestione o concessione beni mobili o immobili di interesse culturale o appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato. Viene fatta espressa salvaguardia degli obblighi di tutela e protezione previsti dalla normativa di settore.

L'articolo 4 sancisce l'efficacia della deroga rispetto all'obbligo assicurativo generale introdotto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213. La norma garantisce che l'assenza di copertura assicurativa non pregiudichi l'accesso ad agevolazioni finanziarie pubbliche e neutralizza le conseguenze sanzionatorie derivanti dall'inadempimento agli obblighi previsti dal codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184.

L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo di garanzia per i beni culturali danneggiati da eventi calamitosi, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Tale strumento è finalizzato alla copertura diretta dei danni subiti dai beni culturali a seguito di eventi calamitosi. La gestione operativa, i criteri di accesso e le procedure di monitoraggio sono demandati a un successivo regolamento del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura.

L'articolo 6 disciplina la copertura finanziaria degli oneri, quantificati in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Significativa è la previsione di un meccanismo di alimentazione sussidiaria del Fondo di garanzia, mediante lo storno del 10 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni irrogate per l'inosservanza dell'obbligo assicurativo generale gravante sulle altre tipologie di imprese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Nelle more della individuazione di prodotti assicurativi idonei alla valutazione del rischio per i beni culturali di proprietà pubblica e concessi in uso a soggetti privati per la loro valorizzazione e gestione, che presentano caratteristiche di unicità e di valore storico-artistico tali da rendere complessa la determinazione di premi assicurativi secondo parametri di rischio uniformi, la presente legge reca disposizioni concernenti l'esonero dall'obbligo di stipulare contratti di assicurazione contro i rischi catastrofali per le imprese che gestiscono beni culturali di proprietà pubblica o sottoposti a tutela, comunque costituite, anche in forma cooperativa, come definite ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.

(Definizioni e danni indennizzabili)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) « sisma »: sottomovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;

b) « frana »: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detriti o terra lungo un versante o un intero rilievo;

c) « alluvione », « inondazione » ed « esondazione »: fuoriuscita d'acqua dalle sponde di corsi d'acqua o da bacini idrici naturali o artificiali, causata da eventi atmosferici naturali;

d) « imprese del settore culturale »: le imprese, comunque costituite, che gestiscono beni culturali ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con la finalità di

assicurare un miglior livello di conservazione e di pubblica fruizione del patrimonio culturale, nonché quelle iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese istituita ai sensi dell'articolo 25, comma 8, della legge 27 dicembre 2023, n. 206;

e) «beni culturali tutelati»: i beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. I danni derivanti dagli eventi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono indennizzabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5. A valere sulle risorse del medesimo Fondo sono indennizzabili altresì:

a) i danni derivanti dall'evento di cui al comma 1, lettera *a)*, purché i beni si trovino in un'area individuata dai provvedimenti delle autorità competenti sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

b) i danni derivanti da eventi diversi da quelli di cui al comma 1 purché qualificati come calamitosi a seguito della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 3.

(Ambito di applicazione dell'esonero dall'obbligo assicurativo)

1. L'esonero di cui all'articolo 4 si applica alle imprese del settore culturale che utilizzano, gestiscono o hanno in concessione, anche a titolo gratuito, beni mobili o immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o di altri enti pubblici.

2. Restano fermi gli obblighi di tutela e di protezione previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 4.

(Esonero dall'obbligo assicurativo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, i soggetti di cui all'articolo 3 sono esonerati dall'obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali dei beni culturali di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente ai beni culturali utilizzati per l'esercizio dell'attività di impresa.

2. L'esonero di cui al comma 1 non pregiudica l'accesso a qualsiasi forma di agevolazione finanziaria a valere su risorse pubbliche e non costituisce motivo di esclusione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f), del codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184.

Art. 5.

(Fondo di garanzia per i beni culturali danneggiati da eventi calamitosi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo, denominato « Fondo di garanzia per i beni culturali danneggiati da eventi calamitosi », destinato alla copertura dei danni ai beni culturali direttamente cagionati dagli eventi di cui all'articolo 2, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della cultura, è adottato un regolamento che stabilisce i criteri di accesso, le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1 e le procedure di controllo relative all'assegnazione delle risorse e alla loro fruizione e al monitoraggio della spesa nonché al recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 100 milioni di euro a decor-

rere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Al Fondo di cui all'articolo 5 confluiscono altresì, nella percentuale del 10 per cento, i proventi delle sanzioni derivanti dall'inosservanza dell'obbligo assicurativo generale di cui all'articolo 1, comma 101, della legge della legge 30 dicembre 2023, n. 213.



19PDL0191380